



quale nella seduta dell'8 febbraio e.a. ha espresso all'unanimità il parere che il fatto commesso dal predetto ed accertato dal giudice penale integri gli estremi della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro e che pertanto debba adottarsi nei confronti del medesimo il provvedimento di licenziamento in base di cui agli artt. 32 e 35 del contratto collettivo lavoro.

Peraltro la Commissione di disciplina, considerato:

- che la Corte di Assise ha riconosciuto al Costantini la semiinfermità mentale per le sue condizioni psichiche generali al momento in cui commise i fatti nonché le attenuanti generiche avute anche riguardo alla sua integra condotta di buon padre di famiglia e di onesto lavoratore;
- che la famiglia del Costantini, costituita da sette figli, di cui cinque minori, vive in una situazione di grave bisogno, aumentato dopo la morte della madre avvenuta il 15 novembre 1956;
- che ai sensi dell'art. 35 del contratto collettivo di lavoro, il lavoratore licenziato in